



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VI - n. 2/2011**

Publicato il 31 marzo 2011

---



# *ISVAP* (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1	<i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i> .....	3
	<b>Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011</b> Modifiche al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private .....	5
1.2	<i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i> .....	7
	<b>Provvedimento n. 2875 del 9 febbraio 2011</b> Autorizzazione a Old Mutual Wealth Management Limited ed a Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A. con sede in Milano.....	9
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	11
2.1	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i> .....	13
2.2	<i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</i> .....	103

OMISSIS

2.3	<i>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</i> .....	125
-----	-----------------------------------------------------------------	-----

**OMISSIS**

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	183
3.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....	185
4.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	187
	<b><i>Parere del 21 dicembre 2010</i></b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Intesa SanPaolo s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249.....	189
	<b><i>Parere dell'8 febbraio 2011</i></b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A. ....	192
5.	ALTRE NOTIZIE.....	195
5.1	<i>AVVISI E COMUNICATI</i> .....	197
5.2	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i> .....	201
	Aumento del capitale sociale di AVIPOP Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano .....	201
	Aumento del capitale sociale di AVIPOP Vita S.p.A., con sede in Milano.....	201
	Aumento del capitale sociale di Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma .....	201
5.3	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i> .....	202
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le	

	società Baloise-Europe Vie S.A. e Baloise Vie Luxembourg S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo. ....	202
5.4	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i> .....	202
5.5	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> .....	204
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ....	204





1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011

**Modifiche al regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.**

## L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**RITENUTA** la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**adotta il seguente:**

## PROVVEDIMENTO

### Art. 1

#### **(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)**

1. All'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, alla lettera g) le parole *“ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36.”* sono sostituite dalle parole: *“ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36, nonché, ai fini della predisposizione della documentazione informativa precontrattuale dei prodotti caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, delle disposizioni della medesima circolare relative alla documentazione informativa precontrattuale delle assicurazioni di ramo III e V”.*

### Art. 2

#### **(Pubblicazione)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

**Art. 3**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---





Provvedimento n. 2875 del 9 febbraio 2011

**Autorizzazione a Old Mutual Wealth Management Limited ed a Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A., con sede in Milano.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

**VISTE** le istanze del 7 ottobre 2010, integrate da ultimo il successivo 28 dicembre 2010, con le quali Old Mutual Wealth Management Limited e Skandia Life Assurance (Holdings) Limited hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A., rispettivamente, il controllo ed una partecipazione pari al 46,68% di Skandia Vita S.p.A.;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, della comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3 nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'8 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

**Dispone**

Old Mutual Wealth Management Limited e Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), sono autorizzate ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



### 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---





**3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 32 del 1 febbraio 2011.	Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di VDV Leben International AEAZ.
C 43 del 11 febbraio 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6125 — Reale/Unnim/CSG).
C 48 del 15 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dopo la crisi: un nuovo sistema finanziario per il mercato interno» (parere d'iniziativa).
L 46 del 19 febbraio 2011.	Regolamento (UE) N. 149/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS).
C 54 del 19 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
C 54 del 19 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

<p>C 56 del 22 febbraio 2011.</p>	<p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6130 — AXA IMPEE/NOVACAP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata.</p>
<p>C 57 del 23 febbraio 2011.</p>	<p>Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2011 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.</p>
<p>C 58 del 24 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 gennaio 2011 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico.</p>
<p>L 53 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.</p>
<p>C 62 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Parere della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2011, in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.</p>
<p>C 62 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione della Commissione del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.</p>

4. PARERI RESI  
ALL'AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

---



Parere del 21 dicembre 2010

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Intesa SanPaolo s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249.**

Si fa riferimento alla nota del 2 dicembre 2010, prot. 0066582, pervenuta a questo Istituto in pari data, e alla documentazione allegata, con la quale codesta Autorità ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'istanza, presentata dalla società Intesa SanPaolo s.p.a. ("ISP"), tesa alla revisione di alcune delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento di codesta Autorità proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249, relativo all'operazione di concentrazione Banca Intesa/ SanPaolo IMI.

Tali misure, adottate nel presupposto che dalla suddetta operazione di concentrazione derivassero effetti restrittivi della concorrenza in ragione della costituzione di una posizione dominante collettiva tra Intesa SanPaolo e Assicurazioni Generali nei mercati assicurativi relativi ai rami vita I, III e V, prescrivevano, tra l'altro:

- la cessione a soggetti terzi indipendenti di un ramo di azienda – denominato Sud Polo Vita s.p.a. – finalizzato alla produzione e gestione di polizze assicurative vita ramo I, III e V, nonché dotato di adeguata capacità distributiva in ragione della titolarità di un accordo di distribuzione (lettera e);
- l'astensione dal distribuire polizze vita ramo I, III e V prodotte da Intesa Vita e/o da Assicurazioni Generali attraverso gli sportelli bancari facenti capo all'allora gruppo SanPaolo e quelle prodotte da Eurizon Vita attraverso gli sportelli bancari facenti capo all'allora gruppo Banca Intesa (lettera f);
- interventi sulla governance di Intesa SanPaolo con riferimento ai membri espressione diretta o indiretta del gruppo Generali negli organi sociali del gruppo Intesa SanPaolo (lettera g).

L'istanza di revisione tende alla revoca delle misure concernenti l'obbligo di trasferimento a terzi indipendenti della società Sud Polo Vita e il divieto di utilizzo degli sportelli della ex rete SanPaolo per la commercializzazione di polizze vita di ramo I, III e V prodotte da Intesa Vita (e non anche di quelle prodotte da Generali, per le quali rimarrebbe il divieto) e di quelli della ex rete Banca Intesa per la distribuzione delle polizze vita di ramo I, III e V prodotte da Eurizon Vita.

A tal fine ISP ha indicato una serie di misure sostitutive che a suo avviso consentirebbero il superamento delle obiezioni poste a fondamento delle originarie misure.

Tali impegni, come risultanti dall'istanza del 10 giugno 2010 e dalle sue successive integrazioni, consistono:

- nell'adozione di articolate misure sulla governance, tra le quali rilevano quelle dirette a precludere agli eventuali rappresentanti dell'azionista Assicurazioni Generali nel Consiglio di sorveglianza e nel Consiglio di gestione di ISP, nonché ai componenti dei medesimi organi aventi legami personali diretti o indiretti con Assicurazioni Generali, l'acquisizione di informazioni sensibili concernenti il settore assicurativo vita e la partecipazione ai relativi processi decisionali;
- nella disponibilità a consentire che - nel caso in cui l'attuale modello distributivo captive (basato sulla distribuzione attraverso gli sportelli del gruppo, inclusi i promotori, in via esclusiva di polizze vita prodotte da imprese di assicurazione controllate da ISP) venga modificato nella direzione dell'apertura della rete distributiva nazionale a prodotti bancassicurativi vita di operatori terzi - presso almeno 1.133 delle proprie filiali (quelle che erano connesse alla cessione di Sud Polo Vita) siano collocate polizze vita di una compagnia assicurativa non azionista della banca e da essa indipendente.

OMISSIS, la banca, con ulteriore integrazione del 29 novembre 2010, ha ampliato il contenuto delle descritte misure, impegnandosi, in particolare, a mantenere l'attuale modello distributivo captive in relazione alla distribuzione di polizze vita di ramo I, III e V, e, nell'eventualità di una modificazione di detto modello nel senso dell'apertura della rete di sportelli a prodotti bancassicurativi vita di imprese di assicurazione terze, a sottoporre tale decisione alla preventiva valutazione di codesta Autorità.

#### **Omissis**

L'istanza di revisione in oggetto si inserisce in un contesto di riferimento modificato, rispetto a quello d'origine, dalla sopravvenienza di nuove circostanze tra cui le più significative sono rappresentate dalla risoluzione in data 19 marzo 2010 dell'accordo di consultazione tra gli azionisti Assicurazioni Generali e Crédit Agricole in ISP e dallo scioglimento della joint venture tra ISP e Assicurazioni Generali in Intesa Vita conseguente all'acquisizione del controllo esclusivo da parte di ISP, su cui si è espressa codesta Autorità con provvedimento n. C10130 del 15 settembre 2010 e che è stato oggetto di autorizzazione da parte di questo Istituto in data 22 settembre 2009, con efficacia subordinata alla pronuncia di codesta Autorità.

#### **Omissis**

In tale rinnovato scenario si collocano le citate misure alternative, proposte da ISP a supporto dell'istanza, rispetto alle quali valgono le considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda le misure di governance, si ritiene che l'attuale assenza di esponenti aziendali di Assicurazioni Generali nel Consiglio di Sorveglianza o nel Consiglio di Gestione di ISP, la natura indipendente dei due membri del Consiglio di sorveglianza di ISP ancorché espressi dall'azionista Assicurazione Generali, unitamente alla previsione di specifiche misure (cfr. nota fatta pervenire da ISP il 1 dicembre 2010, prot. 0066380) tese ad escludere il coinvolgimento di detti componenti nei processi informativi e decisionali relativi alle materie inerenti il settore assicurativo vita, possano concorrere a segnare, ove rigorosamente attuate, un rafforzamento di quei tratti di indipendenza della gestione societaria di ISP rispetto all'azionista Assicurazioni Generali. Ciò tanto più ove si consideri che le citate misure, anziché limitate alla strategia

commerciale di Eurizon e delle sue controllate, sono state estese all'intero settore assicurativo vita con riferimento a tutte le società di assicurazioni del gruppo bancario.

Con riferimento alle misure attinenti alla rete distributiva di ISP, l'eventualità che l'assetto captive evolva nella direzione di prevedere la ricostituzione di legami distributivi con soggetti terzi, ad avviso di questo Istituto trova un limite nell'impegno, esplicitato da ISP con nota del 29 novembre 2010, di sottoporre l'eventuale decisione di rivedere il modello captive alla preventiva valutazione di codesta Autorità.

In conclusione, preso atto di quanto rappresentato da codesta Autorità nelle risultanze dell'istruttoria nonché del successivo impegno espresso da ISP con riferimento al modello captive, si comunica che, per quanto di competenza, non si ravvisano elementi ostativi ad una positiva valutazione dell'istanza.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A..**

Si fa riferimento alla nota del 20 gennaio 2011, prot. n. 0012434, pervenuta a questa Autorità il 21 gennaio 2011, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. (di seguito KBL) da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A. (di seguito Hinduja).

**1. Premessa e descrizione dell'operazione**

La transazione consiste nell'acquisizione da parte della Hinduja del (OMISSIS) del capitale della KBL, le cui azioni verranno cedute dalla società KBC Group NV. La società KBL detiene il (OMISSIS) del capitale della Vitis Life S.A., società di diritto lussemburghese operante in Italia nel settore assicurativo.

All'esito della descritta acquisizione, al vertice della catena partecipativa di controllo in Vitis Life vi sarà Hinduja, per il tramite di KBL.

La Hinduja è una società di partecipazioni finanziarie di diritto lussemburghese interamente di proprietà di una persona fisica, il sig. S.P. Hinduja. Tale società è attiva nei settori assicurativo, bancario, finanziario, energetico, automotive, trading ed health care ma non opera in Italia nel settore assicurativo.

La KBL è una società per azioni di diritto lussemburghese operante nel settore del private banking.

**2. Il soggetto interessato**

Nonostante la natura dell'operazione sia tale da incidere esclusivamente sull'assetto di controllo di Vitis Life, senza determinare alcuna modificazione nella relativa posizione di mercato, si riportano comunque essenziali elementi informativi relativi alla predetta società.

La società Vitis Life è stata abilitata in data 11 settembre 1996 all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi con la denominazione di Vitis Life Luxembourg S.A., variata nel luglio del 2007 in Vitis Life S.A..



La società Vitis Life risulta abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami vita:

- I. assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II. assicurazioni di nuzialità e di natalità;
- III. assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- V. operazioni di capitalizzazione;
- VI. operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

In ragione dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni in possesso di questa Autorità sono quelle trasmesse dall'Autorità di vigilanza lussemburghese ai sensi dell'art. 49 della direttiva 2002/83/CE. Si riporta, di seguito, il dato attinente alla raccolta premi della predetta società nei rami vita esercitati, aggiornati all'anno 2009.

In particolare, Vitis Life, nel corso del 2009, ha raccolto premi pari a (OMISSIS) nel (OMISSIS) e pari a (OMISSIS) euro nel (OMISSIS). Negli altri rami non sono state fornite informazioni.

### **3. Conclusioni**

Questa Autorità ritiene che l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A., determinando soltanto la modificazione della catena di controllo di Vitis Life, non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Vice Direttore Generale  
(Flavia Mazzarella)



## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 AVVISI E COMUNICATI

### COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione nella zona di Napoli ed in altre città della Campania di polizze r.c. auto temporanee e del rilascio di contrassegni contraffatti intestati alla compagnia assicurativa

#### CHARTIS EUROPE S.A.

con sede legale in Francia, la quale, abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nel ramo r.c. auto, limitatamente ai rischi "flotte" (intesi, nella comune accezione, come pluralità di veicoli utilizzati da una unica organizzazione) non può rilasciare coperture individuali.

La Chartis Europe S.A ha precisato, inoltre, che l'impresa non rilascia coperture temporanee relative a periodi molto brevi.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti l'intestazione di cui sopra rilasciate a singoli assicurati, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma 16 febbraio 2011

## COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto intestate alla società

### **SOGECAP ASSICURAZIONI S.p.A**

che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale SOGECAP SA, con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei soli rami vita I e nei rami infortuni e malattia. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

L'Autorità richiama l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c.auto recanti l'intestazione SOGECAP SA o SOGECAP Assicurazioni S.p.A, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma 16 febbraio 2011

## COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla compagnia assicurativa

### “HELVETIA VERSICHERUNGEN AG”

con sede legale a Vienna (Austria), Hoher Markt 10-11, abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi in alcuni rami danni con esclusione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri, la quale ha dichiarato di non aver mai commercializzato polizze r.c. auto nel territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma, 16 febbraio 2011

## **COMUNICATO STAMPA DEL 23 FEBBRAIO 2011**

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto intestate alla società

### **CLEMENTS GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS**

che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione Clements Global Insurance Solutions comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per gli intermediari, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma, 23 febbraio 2011



## 5.2 MODIFICHE STATUTARIE

### **Aumento del capitale sociale di AVIPOP Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 24 febbraio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 19 gennaio 2011 dall'assemblea straordinaria di Avipop Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 43.500.000 a € 53.500.000, sottoscritto e versato in data 19 gennaio 2011.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di AVIPOP Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 24 febbraio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 19 gennaio 2011 dall'assemblea straordinaria di Avipop Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 27.500.000 a € 37.500.000, sottoscritto e versato in data 27 gennaio 2011.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 2 marzo 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 22 novembre 2010 dal consiglio di amministrazione di Eurovita Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 88.689.355 a € 107.502.268, che risulta sottoscritto alla data del 31 gennaio 2011.

### **5.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Baloise-Europe Vie S.A. e Baloise Vie Luxembourg S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato che con decreto ministeriale del 17 gennaio 2011 è stata autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Baloise-Europe Vie S.A. (incorporata) e Baloise Vie Luxembourg S.A.(incorporante), entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

### **5.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **I sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

<b>MARZO</b>	mercoledì 2 martedì 15 martedì 29
<b>APRILE</b>	lunedì 4 martedì 19 martedì 26

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(prof. avv. Luciano Infélisi)

## Il Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

**MARZO**                      giovedì 3  
                                         giovedì 17  
                                         giovedì 31

**APRILE**                      giovedì 7  
                                         giovedì 21  
                                         giovedì 28

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(proc. dott. Ettore Torri)

**5.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA**

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2007 nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.



